

	Presidente	Marco Mazzoni Nicoletti
	Vice Presidente	Fabrizio Comencini Stefano Rasulo Enrico Beda Edoardo Figoli
	Dirigente	Maurizio Santone

Deliberazione n. 38 del 18 MAGGIO 2023

OGGETTO: Definizione della controversia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX / TIM SPA (KENA MOBILE) (GU14/550546/2022)

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Preso atto che nella seduta odierna, tenuta presso la sede di Mestre (VE), via Poerio n. 34, la composizione del Comitato è quella riportata nella seguente tabella:

	Presente	Assente
Marco Mazzoni Nicoletti	X	
Fabrizio Comencini	X	
Stefano Rasulo	X	
Enrico Beda	X	
Edoardo Figoli	X	

Preso atto altresì della presenza del Dott. Maurizio Santone, Dirigente dell'Ufficio Supporto Corecom del Consiglio regionale del Veneto e della presenza della Sig.ra Arianna Barocco, delegata dallo stesso alla verbalizzazione;

Vista la Legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 ed in particolare l'art. 7 *"Funzioni del Presidente"*;

Visto il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato ed in particolare l'art. 7 *"Verbale delle sedute"*;

Preso atto che il Presidente ha designato quale Relatore il Dott. Alessandro Bidoli, Responsabile Ufficio Definizioni del Consiglio regionale del Veneto, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

Visto l'art. 12 della l.r. 10 agosto 2001, n. 18 recante *"Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)"* ai sensi del quale *"Il Comitato svolge le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e del Regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999"* (comma 1) e, in particolare, la *"istruttoria in materia di controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati"* (comma 2, lettera z);

Vista la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *"Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche"* (di seguito denominato *Regolamento*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

Vista la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *"Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori"* (di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*) come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

Vista la "Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni", sottoscritta in data 26 marzo 2018 tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto;

Vista l'istanza di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX del 15/09/2022 acquisita con protocollo n. 0266252 del 15/09/2022;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato, sulla base della documentazione istruttoria acquisita agli atti, quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'utente contesta il fatto che pur essendo passato da Tim a Windtre nel gennaio 2021, continuava a ricevere fatture di Tim. Ha già fatto una prima conciliazione (UG/489394/2022) per bonificare la posizione con Tim, ma probabilmente è stata bonificata solamente la parte del fisso.

L'utente chiede: lo storno totale dell'insoluto relativo al mobile.

2. La posizione dell'operatore

Lato mobile, l'istante ha migrato ad altro gestore le linee XXXXXXXXXX e XXXXXXXXXX in data il 29 dicembre 2020 con addebito dei canoni fino all'effettivo giorno di cessazione nella fattura nr.7X00148355 del 1/21 relativa al periodo novembre e dicembre 2021: Le fatture successive dal 2/21 contengono esclusivamente le rate residue dei 2 apparati iPhone XS 512 GB in possesso dell'utente e pertanto interamente di sua competenza. Nessuna particolare segnalazione o reclamo in merito all'oggetto della conciliazione fino alla presentazione dell'UG in data 23 giugno 2022. La rateizzazione dei due telefoni si è conclusa con la fattura del 2/2022 mentre la fattura del 3/22 è di soli interessi moratori. Il costo dei telefoni ammontava ad € 1.588,32 che rateizzati per 36 mesi (18 fatture) portava ad un costo di € 88,24 bimestrali Iva inclusa (€ 88,24 x 2 apparati = € 176,48 F.C.Iva). Situazione amministrativa: totale insoluto € 1.171,98 La contestazione dell'istate, pertanto, è assolutamente infondata in quanto non si tratta di doppia fatturazione a seguito di passaggio tra operatori ma di addebito delle rate di vendita degli apparati in possesso della cliente; la migrazione delle linee telefoniche ad altro gestore non blocca la rateizzazione dei prodotti (APPLE iPhone XS 512G) che, come nel caso della cliente, erano di fascia TOP all'atto della vendita da parte di TIM. Il calcolo delle sole rate residue dei prodotti ammonta ad € 970,88 che l'istante è tenuto a saldare. Il precedente procedimento UG 489394/2022 si è concluso con un accordo lo scorso 2 febbraio 2022 ma solo in relazione alla linea fissa Tim chiede, quindi, che l'istanza venga rigettata in quanto infondata in fatto e in diritto.

3. Motivazione della decisione

Dall'istruttoria documentale si rileva la proposta di contratto regolarmente sottoscritta dall'istante - con accettazione delle relative condizioni contrattuali - da cui si desume chiaramente il vincolo di durata fissato a 36 mesi con l'acquisto rateizzato dei terminali.

Giova evidenziare, in proposito, che l'operatore ha predisposto un'offerta commerciale secondo cui si è impegnato a sopportare l'onere economico costituito dal prezzo di mercato dei terminali alla condizione che la durata del rapporto contrattuale sia pari ad almeno trentasei mesi.

Nel caso in cui la durata sia inferiore per volontà dell'utente, quest'ultimo dovrà corrispondere le rate residue (dei terminali), ma non potrà sopportare l'onere di corrispondere un importo superiore al valore commerciale del terminale riferito al momento della sottoscrizione del contratto.

Occorre considerare, infatti, che l'operazione economica prospettata dall'operatore è sostanzialmente costituita dall'ammortamento mensile del costo dei terminali trasferiti in proprietà all'utente e che tale ammortamento viene ritenuto operabile dalla compagnia telefonica in trentasei mesi: tale ultimo periodo costituisce parametro anche per valutare il corrispettivo che l'utente è tenuto a pagare all'operatore per i terminali per il caso in cui decida di operare anticipatamente il recesso dal contratto Tanto premesso, in

caso di recesso anticipato da parte dell'utente, se, da un lato, il vantaggio economico per quest'ultimo è perduto

al verificarsi dell'evento, rimesso alla sua volontà, di non mantenere in vita il rapporto negoziale per la durata minima convenuta, dall'altro, si evidenzia che le rate dei terminali sono dovute comunque in caso di recesso poiché attengono, appunto, all'acquisto dei terminali.

Si ritiene, infatti, che le rate residuali addebitate da Tim e delle quali parte istante ne chiede lo storno, non superino il valore di mercato dei terminali al momento della sottoscrizione del contratto e pertanto non possono essere considerate alla stregua di penali che, come tali, potrebbero considerarsi non giustificate.

Del resto, nemmeno l'istante ha fornito documentazione o informazioni necessarie che consentissero di procedere ad una diversa valutazione del valore commerciale dei telefoni al momento della sottoscrizione del contratto e di concludere, di conseguenza, per un iniquo addebito delle rate finali.

A ciò si aggiunga il fatto che l'istante si è limitato a contestare all'operatore l'addebito delle rate residue dei terminali a seguito del passaggio ad altro operatore, senza purtuttavia aver depositato agli atti alcun reclamo nei confronti delle fatture in contestazione.

Pertanto, alla luce della documentazione in atti, della migrazione ad altro operatore avvenuta prima dei trentasei mesi e del consenso dato dall'utente all'acquisto dei terminali a rate, si ritiene di rigettare la richiesta dell'istante.

Considerato che i competenti uffici hanno provveduto a svolgere l'istruttoria e a formulare le relative proposte, altresì illustrando il contenuto dell'allegato alla presente deliberazione;

All'unanimità dei voti espressi a scrutinio palese

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di rigettare l'istanza di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nei confronti di TIM s.p.a.
2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il Dirigente

Dott. Maurizio Santone(*)

Il Presidente

Avv. Marco Mazzoni Nicoletti(*)

Il verbalizzante

Arianna Barocco(*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.